

N. R.G. 19057/2021



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
QUATTORDICESIMA – IMPRESA A

Il Giudice dott. Stefano Tarantola, nella causa iscritta al n. r.g. 19057/2021 promossa da:

[REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] ITALIA S.P.A. (incorporante [REDACTED] S.P.A.)
[REDACTED] S.P.A.

[REDACTED] SPA

CONVENUTO/I

[REDACTED] S.P.A.

INTERVENUTO

provvedendo sulle istanze istruttorie ed ai sensi dell'art.81 *bis* disp.att. c.p.c. in merito al calendario del processo ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e le difese svolte dalle parti in giudizio;

considerato che, in relazione al tema di prova dell'esistenza dell'intesa illecita anteriormente al perimetro temporale dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, conclusosi con il provvedimento n.55/2005, deve ritenersi ammissibile e rilevante l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte attrice con riguardo ai moduli standard di fideiussioni omnibus in periodo coevo a quello nel quale sono state sottoscritte le fideiussioni omnibus dagli attori, nei limiti di seguito indicati;

considerato, in particolare, che il mercato rilevante è stato individuato dalla Banca d'Italia (punto 8 del provvedimento n. 55/2005) nell'intero territorio nazionale, essendo pertanto irrilevante l'eventuale indagine limitata ad un territorio più ristretto;

ritenuto che sia conseguentemente rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da un campione significativo di banche presenti in ampia parte del territorio nazionale in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa;

considerato che l'ambito temporale di riferimento ai fini della verifica della persistenza dell'intesa illecita deve essere necessariamente delimitato all'epoca di sottoscrizione delle garanzie per cui è causa;

ritenuto pertanto – anche nell’esercizio dei poteri officiosi di questo Tribunale in materia antitrust – di individuare quale periodo di riferimento il mese di aprile dell’anno 2001 e quali destinatari dell’ordine di esibizione i seguenti istituti bancari:

- i. Banca 
- ii. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 
- iii. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
- iv. Banca 
- v. Banco BPM S.p.A. 
- vi. BPER Banca S.p.A. 
- vii. Deutsche Bank S.p.A. 
- viii. Intesa San Paolo S.p.A. 
- ix. UniCredit S.p.A. 

ritenuta la superfluità di ogni attività istruttoria diversa da quella come sopra ritenuta rilevante e dalle produzioni documentali già intervenute in causa;

ritenuto di dover provvedere in ordine al calendario del processo, ai sensi dell’art.81 *bis* disp.att. c.p.c., come di seguito indicato;

visto l’art.210 cpc;

ordina

ai terzi:

- i. Banca 
- ii. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
- iii. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
- iv. Banca 
- v. Banco 
- vi. BPER Banca S.p.A. 
- vii. Deutsche Bank S.p.A. 
- viii. Intesa San Paolo S.p.A. 
- ix. 

l’esibizione nel giudizio dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nel periodo aprile 2001;

assegna

termine a parte attrice sino al 30 giugno 2023 per la notificazione ai terzi della presente ordinanza;

dispone

che l’ordine venga eseguito mediante invio della documentazione al difensore di parte attrice, secondo le concrete modalità operative che lo stesso specificherà contestualmente alla notifica della presente ordinanza;

assegna

termine sino al 30 settembre 2023 ai terzi destinatari dell'ordine di esibizione per l'esecuzione dello stesso;

assegna

termine sino al 30 novembre 2023 a parte attrice per il deposito telematico della documentazione ricevuta, unitamente ad indice analitico della stessa;

fissa

udienza per il giorno 12 dicembre 2023 ore 10:00 per la verifica dell'avvenuta esecuzione dell'ordine di esibizione. Indica sin d'ora l'udienza del giorno 13 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.

Dispone darsi comunicazione alle parti costituite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 21 febbraio 2023.

Il Giudice
dott. Stefano Tarantola